



COMUNE DI VIALFRE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Don Vercellis 2 – 10090 Vialfrè (TO)
Tel. 0125/739101 - Fax. 0125/640354
e-mail: info@comune.vialfre.to.it
pec: vialfre@postemailcertificata.it
Codice Fiscale 84003850017 - Partita Iva 04376950012

ORDINANZA N. 1/2023

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE SU STRADE RURALI.

IL SINDACO

Premesso che la presente ordinanza annulla e sostituisce la n. 10 del 31.10.2002;

VISTA la Legge Regionale n. 32/1982;

RICHIAMATO l'art. 11 della citata Legge Regionale 32/82 la quale stabilisce che i Comuni possono "Interdire il transito" ai mezzi motorizzati su strade di loro competenza, qualora ciò sia ritenuto opportuno ai fini della tutela ambientale;

RITENUTO di vietare il transito ai mezzi motorizzati in tutta l'area del parco arboreo di Regione Pianezze – ritenuta area di maggiore valore ambientale;

RITENUTO inoltre necessario al fine di garantire la sicurezza di coloro che frequentano il "Parco" in particolare scolaresche in visita all'opera di "Land Art" ed ai percorsi "Naturalistici", VIETARA LA CACCIA SU TUTTO IL TERRITORIO ADIBITO A PARCO ARBOREO DI PIANEZZE;

RITENUTO allo scopo di disporre che tale area venga delimitata da apposite segnalazioni indicative dei divieti;

VISTO allo scopo, quanto disposto dall'art. 21 – 1° comma lettera "a" Legge 157/11.02.1992;

RITENUTO di interdire il traffico ai mezzi motorizzati su "Tutte le strade comunali e vicinali" di accesso al Parco;

VISTO e richiamato il vigente Codice della Strada;

VISTA la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

ORDINA

Il divieto di transito ai mezzi motorizzati sulle strade comunali e vicinali di accesso ed il transito al parco arboreo di regione "Pianezze";

FISSA

il limite di velocità in 20 km. orari su tutta la strada comunale, alla s.p. n. 54 alla zona di accesso vietata agli automezzi e motocicli;

ESCLUDE DAL DIVIETO

i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per il servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti, veicoli al servizio di attività ludiche autorizzate dal Comune.

ORDINA

Il divieto dell'esercizio venatorio nel Parco Arboreo di Regione Pianezze" ai sensi della Legge Regionale n.157/1992 art. 21 1° comma, lett. "A";

La presente Ordinanza viene resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e con apposizione di segnalazione regolamentare;

Il Personale di polizia locale e di Stato, i carabinieri, le forze di Pubblica Sicurezza, le Guardie Ecologiche volontarie previste dalla L.R. 32/1982 e, ove consentito dalla Legge, il personale di altri Enti preposti alla vigilanza sono incaricati e tenuti a far rispettare la presente ordinanza.;

I trasgressori saranno sanzionati in base ed ai sensi dell'art. 10 della citata Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

Avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla data di pubblicazione;

Ai sensi della Legge n. 241/1990, si rende noto che il procedimento ha avuto inizio in data 06/06/2023 e che il Responsabile del Procedimento è il Sindaco.

Dispone che la presente venga trasmessa alle Forze di Pubblica Sicurezza ed agli Organi di Vigilanza su citati, per gli adempimenti di loro competenza.

Dalla Residenza Municipale li 06 giugno 2023

IL SINDACO

Arch. Pietro GIANOGGIO VERCELLINO